

Statuto dell'Associazione “SOOMAALIYA”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile, e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. ‘Codice del Terzo Settore’ (d’ora in avanti Codice), l’Associazione “SOOMAALIYA” di seguito indicata come Associazione.
2. La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) e dall’acronimo ETS (Ente di Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Torino (TO). Il trasferimento della sede legale, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve essere comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l’organizzazione è iscritta.
4. La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 12.

70:

+\$60

Art. 2 - Scopi e finalità

1. L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale e internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti ed associazioni con le quali ritenga utile avere collegamenti.

L’Associazione si prefigge di perseguire i seguenti scopi:

- promuovere interventi di sostegno a favore delle popolazioni svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo, con particolare ma non esclusivo riferimento alla Somalia;
- operare nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, mediante la promozione, il sostegno e la realizzazione di iniziative, programmi e progetti diretti al miglioramento delle

condizioni di vita delle popolazioni e delle comunità locali nei Paesi in via di sviluppo, in tutti gli ambiti coerenti con le proprie finalità istituzionali, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i settori sociale, sanitario, educativo, formativo, culturale, ambientale, economico, agricolo, umanitario e di tutela dei diritti;

- favorire processi di partecipazione, auto-organizzazione e rafforzamento delle comunità locali nei Paesi in via di sviluppo, promuovendo coesione sociale, solidarietà, pace, tolleranza, collaborazione tra i diversi gruppi presenti sul territorio e percorsi di sviluppo sostenibile e inclusivo;
- sostenere il rientro delle persone che intendano fare ritorno nei propri Paesi di origine o di provenienza dopo periodi di esilio o migrazione, facilitando la costruzione di condizioni adeguate al loro reinserimento sociale, economico e comunitario;
- contribuire alle iniziative volte alla ricostruzione, al rafforzamento dell'economia locale, al recupero del tessuto sociale e alla diffusione di una cultura fondata sulla pace, sulla cooperazione e sullo sviluppo condiviso tra le comunità nei Paesi in via di sviluppo.
- Promuovere una cultura di pace, integrazione, accoglienza così come realizzare attività di comunicazione ed informazione sul territorio italiano ed europeo in ordine agli scopi statuari.

70:
+560

Art. 3 -Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale:
 - **lettera n)** cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - **lettera a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - **lettera c)** prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - **lettera u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla

legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- **lettera h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- **lettera d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **lettera i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende:

- promuovere, elaborare e realizzare progetti di cooperazione internazionale e di solidarietà allo sviluppo, anche in partenariato con governi, enti pubblici e privati, imprese, associazioni e organizzazioni non governative;
- fornire aiuti umanitari alle popolazioni in condizioni di bisogno, con particolare riguardo agli ambiti sanitario, socioassistenziale e di sostegno alle condizioni di vita, facilitando, ove necessario, l'accesso a servizi e strutture assistenziali e sanitarie;
- promuovere gemellaggi, partenariati e iniziative di cooperazione culturale, sociale ed economica tra città e comunità della Somalia e quelle di altri Paesi;
- organizzare programmi di formazione, aggiornamento e scambio di competenze, anche mediante viaggi e soggiorni di studio, rivolti a personale sanitario, infermieristico, amministrativo, tecnico, economico, agronomico e ad altre figure professionali coinvolte in attività di sviluppo e assistenza;
- promuovere la formazione e l'invio di personale tecnico e specializzato nell'ambito di programmi di cooperazione internazionale, nonché sostenere la formazione di personale e quadri locali nei Paesi in via di sviluppo;
- istituire e organizzare corsi scolastici, corsi di formazione professionale, attività educative e formative di vario livello, anche in collaborazione con enti pubblici e privati e mediante l'utilizzo di fondi nazionali o europei;
- promuovere e realizzare studi, ricerche, indagini, inchieste e sperimentazioni sui temi dello

ግዕዝ
+\$60

sviluppo, dell'ambiente, degli insediamenti umani e delle dinamiche sociali nei Paesi in via di sviluppo, anche mediante la costituzione di gruppi di studio e centri di documentazione;

- svolgere attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione sui temi della cooperazione internazionale, della solidarietà tra i popoli e delle problematiche del cosiddetto Terzo Mondo, anche presso enti locali, istituzioni scolastiche e comunità territoriali;
- promuovere iniziative di educazione alla solidarietà internazionale, anche attraverso attività formative, corsi, seminari e programmi educativi rivolti al mondo della scuola;
- promuovere e organizzare incontri, convegni, seminari, conferenze, manifestazioni culturali, spettacoli, rassegne, mostre artistiche e artigianali, proiezioni cinematografiche e audiovisive, nonché altre iniziative utili alla diffusione delle finalità associative;
- promuovere e realizzare attività editoriali, informative e di documentazione, anche attraverso la redazione e la diffusione di libri, guide, studi, ricerche, notiziari e pubblicazioni periodiche, anche mediante strumenti informatici e piattaforme digitali;
- raccogliere, coordinare e diffondere informazioni e materiali di studio attraverso la creazione e gestione di centri di documentazione e archivi tematici, con particolare riferimento all'area del Corno d'Africa;
- promuovere iniziative di scambio culturale tra enti locali italiani e istituzioni o comunità dei Paesi africani;
- stipulare convenzioni e accordi di collaborazione con enti pubblici e privati, istituzioni, università, associazioni e altri organismi per la realizzazione di attività, servizi, corsi e progetti coerenti con gli scopi associativi;
- instaurare rapporti di collaborazione e partenariato con organismi nazionali e internazionali che perseguono finalità analoghe o complementari, favorendo lo scambio di esperienze e buone pratiche;
- aderire, anche mediante la designazione di propri rappresentanti, a reti, federazioni, organizzazioni, enti e istituzioni nazionali e internazionali aventi scopi affini o complementari;
- fornire consulenza e supporto tecnico ad enti, istituzioni e organismi impegnati nella cooperazione internazionale e nelle attività di sviluppo;
- promuovere e sostenere programmi di sostegno a distanza e altre forme di solidarietà a favore di minori, famiglie e comunità in condizioni di difficoltà.

70:

+\$60

2. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
7. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.
8. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.

no:
+\$60

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - rendite patrimoniali;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii.;
 - attività diverse di cui all'art. 6 del Codice e ss. mm. ii.
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 14 (quattordici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

no:

+\$60

Art. 5 - Soci

1. Ai sensi dell'art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le Associazioni (in numero non inferiore a sette persone o tre Associazioni di promozione sociale) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. Ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro potranno essere ammessi in qualità di associati a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

70:

+\$60

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo, a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci o al Collegio dei Probiviri se nominato.
3. Il ricorso all'Assemblea dei soci, o al Collegio dei Probiviri se nominato, è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. La deliberazione deve essere comunicata all'interessato, il quale può presentare ricorso all'Assemblea dei soci, o al Collegio dei probiviri se nominato, entro il termine stabilito dallo statuto. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale.
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

no:
+\$60

Art. 7 - Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

1. La qualifica di socio, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale, dà diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - b) a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;

- c) a collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;
- d) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- e) di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.
2. I soci, siano essi fondatori o sostenitori, sono tenuti:
- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;

Art. 8 - Quota associativa

1. I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale entro il termine del primo trimestre dell'anno sociale, nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rimborsabile.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi ulteriori di finanziamento o di esborso, fermo restando la facoltà degli associati di effettuare contributi volontari aggiuntivi rispetto alla quota annuale.
3. Qualsiasi versamento effettuato a favore dell'Associazione si intende a titolo definitivo e a fondo perduto; esso non è pertanto ripetibile né rivalutabile, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, estinzione, recesso o esclusione del socio. I versamenti non attribuiscono diritti patrimoniali o quote di partecipazione, né costituiscono quote indivise trasferibili a terzi, per atto tra vivi o per successione a causa

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, se nominato;
- Collegio dei Probiviri, se nominato.

705

+560

Art. 10 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo, a maggioranza, ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 14 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua mancanza dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal Segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

no:
+\$60

Art. 11 - Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente oltre la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - elegge e revoca i componenti dell'Organo di controllo, stabilendone il compenso, se istituito;
 - elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri, se istituito;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - ratifica la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di esclusione o reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati nel caso non sia stato nominato il Collegio dei Probiviri;

no:
+ \$60

- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
 - determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole di almeno due terzi dei soci, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

70:

+\$60

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 5 consiglieri, scelti in maggioranza tra i soci, che rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente

riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - Cura la gestione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione dei contributi, al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti essendogli demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività;
 - Delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
 - determina le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - Redige il regolamento per l'attività dell'associazione, ovvero più regolamenti per singoli settori

70%
+560

di attività;

- Determina i compensi, se lo ritiene opportuno, per i componenti degli organi collegiali;
 - Determina le quote sociali annue per i soci ordinari, persone fisiche e giuridiche;
 - Istituisce la segreteria ed altre eventuali strutture tecniche, gruppi di lavoro e di ricerca, comitati scientifici e consultivi;
 - Decide sull'assunzione e licenziamento di dipendenti e di collaboratori dell'Associazione, fissandone le relative mansioni e retribuzioni;
 - Istituisce sedi secondarie, filiali e rappresentanze;
 - Può nominare i Delegati Territoriali secondo le modalità di cui all'art.18;
 - Può costituire Comitati Tecnici di cui al successivo art. 19, cui partecipino i soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di programmi e progetti; ne nomina i coordinatori e ne stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento;
 - Determina la struttura organizzativa ed operativa.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente almeno ogni sei (6) mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei suoi componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I membri del Consiglio Direttivo possono intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota.
13. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

no:
+\$60

In caso di parità prevale il voto del Presidente; non possono essere conferite deleghe di voto.

15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi e risponde ad essa del suo operato.
2. Il Presidente dura in carica cinque (5) anni ed è rieleggibile. La carica del presidente non è cumulabile con altre cariche all'interno dell'Associazione. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; dispone per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea e può delegare al Vicepresidente o ad un altro membro del Consiglio Direttivo tutti o parte dei propri poteri.
3. Il Presidente stipula i contratti e le convenzioni, firma la corrispondenza che impegni comunque l'associazione, convoca l'assemblea dei soci quando ne ricorrano i presupposti o di sua iniziativa, egli è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria, gestisce i rapporti dell'associazione con banche ed istituti di credito, senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, a cui riferisce nella prima riunione, svolge attività di coordinamento generale. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

70%
+500

Art. 15 – Vicepresidente

1. Il Vicepresidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Dirige e coordina l'attività dell'Associazione dando esecuzione, secondo le disposizioni del Presidente, alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In particolare, sostituisce il Presidente quando quest'ultimo è impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni.

Art. 16 - Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del suddetto Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. L'Organo di controllo dura in carica cinque (5) anni e può essere rinominato.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

no:

+\$60

Art. 17 - Collegio dei Probiviri

1. L'Assemblea può nominare il Collegio dei Probiviri. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra i non soci. L'Assemblea sceglie tra i membri effettivi il Presidente. I Probiviri durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Il Collegio dei Probiviri controlla l'osservanza della legge e dello statuto, delibera sui ricorsi presentati dai soci esclusi o non ammessi, assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 18. I Delegati territoriali

È facoltà del Consiglio Direttivo nominare Delegati Territoriali determinandone il numero in relazione alle necessità, conferendo loro compiti e mansioni e stabilendo l'eventuale remunerazione. Questi su delega del Consiglio Direttivo o del Presidente potranno operare presso banche ed istituti di credito, sottoscrivere convenzioni con società ed enti pubblici e privati. Essi potranno essere convocati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente ogni qual volta questi lo ritengano necessario.

Art. 19. I Comitati tecnico - progettuali

I Comitati Tecnico - Progettuali sono istituiti dal Consiglio Direttivo e possono essere composti da soci e non soci e sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Coordinatore del Comitato di pertinenza. I singoli comitati sono guidati da un Coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo. I Comitati Tecnici agiscono su delibera del Consiglio Direttivo che li istituisce e ne definisce gli ambiti di intervento e le linee guida di azione. I componenti dei Comitati durano in carica fino alla loro decadenza che può avvenire per dimissioni, permanente impedimento, decesso, per indegnità o a richiesta della maggioranza dei membri del comitato stesso. In caso di decadenza del Coordinatore l'attività del Comitato interessato viene sospesa fino alla nomina da parte del Consiglio direttivo di un nuovo coordinatore. Il Comitato viene convocato dal Coordinatore o dal Presidente secondo le necessità, nonché ogni qual volta ne facciano richiesta almeno quattro membri ed ottempera ai seguenti compiti:

- formula proposte per la realizzazione del progetto affidato al Comitato stesso dal Consiglio Direttivo elaborando il business plan e suddividendo, se necessario, il progetto in microprogetti, ne redige la stesura, ne studia la fattibilità e l'armonizzazione con gli altri progetti del Comitato stesso o di altri comitati;
- cerca fonti di finanziamento che ne permettano la realizzazione;
- prende contatti preliminare con fornitori, volontari, tecnici e quant'altro di necessario alla realizzazione del progetto stesso;
- cerca risorse anche all'esterno per la realizzazione del progetto;
- segue la realizzazione pratica del progetto stesso;

703

+\$60

Il tutto subordinato all'approvazione del Consiglio Direttivo. Mai in nessun caso i Comitati, in persona di suoi membri o del Coordinatore, potranno impegnare, anche se solo in parte, l'Associazione.

Art. 20. IL Coordinatore di Comitato tecnico progettuale

Il Coordinatore di un Comitato viene nominato dal Consiglio Direttivo ed agisce su delibera del medesimo. Dura in carica fino alla decadenza che può avvenire per dimissioni, permanente impedimento, decesso, per indegnità o a richiesta della maggioranza dei membri del comitato stesso o della maggioranza del Consiglio Direttivo. In caso di decadenza del Coordinatore l'attività del Comitato interessato viene sospesa fino alla nomina da parte del Consiglio Direttivo di un nuovo coordinatore.

Il Coordinatore è la figura di riferimento del Comitato ed è il promotore dell'attività del comitato stesso; suo compito principale è il coordinamento dell'attività complessiva del comitato favorendo, allo stesso tempo, l'apporto dei singoli membri. Il Coordinatore propone al Consiglio Direttivo i nominativi dei membri del Comitato stesso. Il coordinatore convoca il Comitato secondo le necessità e partecipa di diritto al Collegio dei coordinatori.

Art. 21. IL Collegio dei Coordinatori

no:

+\$60

Il Collegio è composto dai coordinatori dei vari comitati tecnico-professionali che si riuniscono a richiesta del Presidente dell'Associazione o dei coordinatori stessi. Le riunioni hanno lo scopo di informare tutti i coordinatori del lavoro degli altri comitati, di stabilire le priorità e di armonizzare le varie attività. Il presidente dell'Associazione presiede di diritto il Collegio dei Coordinatori.

Art. 22 - Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblies;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 23 - Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 24 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

no:
+560

Beatrice Pizzini



Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018